

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) **Nota informativa;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Glossario;**
- d) **Modulo di proposta**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA
INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	2
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	2
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	3
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3
6. Premi	4
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate	4
8. Diritto di recesso	4
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4
10. Legge applicabile al contratto	4
11. Regime fiscale applicabile al contratto	4
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI	4
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	5
13. Reclami	5
14. Arbitrato	5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

MODULO DI PROPOSTA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 63 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad €20.451 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di €4.817 milioni, dai Bilanci dei membri di €4.366 milioni e da riserve centrali di €1.267 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2009 era il 4.764%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.165 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad €66 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 78 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2009: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2009-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2009: €1 = £ 0,8881 (fonte: www.bancaditalia.it)

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti (Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione Abitazione consiste nella copertura dei Danni materiali arrecati alle cose assicurate come specificato negli art 15 e art. 28, dei Danni causati a Terzi come da art. 25, in conseguenza degli eventi assicurati identificati all'Oggetto della Copertura .

Le coperture nel contratto standard sono le seguenti:

- 1. Incendio, Furto e Rapina;**
- 2. Responsabilità civile verso terzi;**
- 3. Oggetti d'arte;**

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli **articoli 16, 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione** per la sezione **Incendio Furto e Rapina**, nell'**articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione** per la sezione **Responsabilità civile verso terzi**, e nell'**articolo 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione** per la sezione **Oggetti d'arte**.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

La massima somma assicurata relativa alle garanzie di cui ai tre punti precedenti è quella concordata tra il contraente/assicurato e gli assicuratori e riportata sulla scheda di copertura. Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione trovano la loro collocazione negli specifici articoli di seguito riportati:

- **Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione** "Rischi assicurati con la garanzia incendio"
- **Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione** "Mezzi di chiusura e scoperto"
- **Art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione** "Rischi Assicurati – Sezione RCT"
- **Alla Condizione Particolare C** "Estensione rischi catastrofali"

Esempio 1: Applicazione di Franchigia:

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: €20.000,00

Franchigia prevista in polizza: €2.000,00 per sinistro

Importo liquidato: €18.000,00 (€20.000,00 – €2.000,00 = €18.000,00).

Esempio 2: Applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo:

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: €120.000,00

Franchigia prevista in polizza: €2.000,00 per sinistro

Importo liquidato: €98.000,00. (€100.000,00 – €2.000,00 = €98.000,00).

Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo:

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: €2.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di €250,00 per sinistro.

Importo liquidato: € 1.750,00 (€2.000,00 – 250,00 = 1.750,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00 ed è inferiore al minimo di 250,00).

Assicurazione Parziale

Sezione Incendio Furto e Rapina

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo - V.R.A.N.- del fabbricato, escluso il valore dell'area, è superiore alla somma assicurata, gli Assicuratori rispondono del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il V.R.A.N.. Tuttavia se al momento del sinistro il V.R.A.N. non supera il limite del 20% della somma assicurata non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la proporzionale verrà applicata sulla sola eccedenza. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di assicurazione a P.R.A (Art 23 delle **Condizioni Generali di Assicurazione**).

Sezione oggetti d'Arte

Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di assicurazione prestata su base di stima accettata (Art 31 delle **Condizioni Generali di Assicurazione**).

Avvertenza

Pagamento del premio

Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, ai sensi dell'Art 1901 C.C. l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti.

Specificatamente:

All'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Pagamento del premio"

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità

Avvertenza

Il modulo proposta e' lo strumento fondamentale tramite il quale l'Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare quotazione e decidere come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto.

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, così come disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del **Rischio** gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** (**art. 1897 Codice Civile**) e rinunciano al relativo diritto di recesso (Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione).

Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio

Al momento della stipulazione del contratto il contraente dichiara nel questionario di avere installato un sistema di allarme collegato con una compagnia privata di sicurezza. Il contraente successivamente non rinnova il contratto con tale società. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito all'Art. 5 delle condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede invece la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso **in caso di sinistro** (Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del c.c.

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10 Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno**, e delle **procedure liquidative**, si fa riferimento agli artt. **8, 9, 10, 27 e 30** delle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 68

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.


16. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Enrico Bertagna.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Abitazione abituale: quella in cui l'**Assicurato** risiede per la maggior parte dell'anno.

Abitazione isolata: abitazione occupante interamente il **Fabbricato**, oppure con proprio accesso indipendente dall'esterno del **Fabbricato** qualora in esso esistano altre abitazioni.

Abitazione non isolata: abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni esistenti nello stesso **Fabbricato**, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del **Fabbricato**.

Abitazione saltuaria: quella in cui l'**Assicurato** risiede occasionalmente.

Assicurato: persona per la quale è prestata l'**assicurazione**.

Assicuratori: alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's of London.

Assicurazione: contratto di **assicurazione**.

Broker: l'intermediario di assicurazioni al quale il **Contraente** ha affidato la gestione del contratto.

Cassaforte: contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 Kg., salvo il caso di **Cassaforte** incassata od ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro senza demolizione del medesimo.

Contenuto: arredamento (compreso mobilio anche d'antiquariato), apparecchiature ed apparecchi domestici e personali (compresi computer, telefax e loro accessori e/o periferiche), vestiario, provviste, preziosi (gioielli e oggetti d'oro, di platino ed argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate), denaro, carte valori e titoli di credito, mezzi ed attrezzature per attività del tempo libero sportive e non (esclusi veicoli a motore) e tutto quant'altro serve per uso domestico e personale. Per **Contenuto** si intende, inoltre, ogni addizione e miglioria apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "**Fabbricato**".

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula la **Polizza**.

Cristalli antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a millimetri 6, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a millimetri 6.

Deprezzamento: la diminuzione di **Valore commerciale** subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo degli **Assicuratori**, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del **Sinistro**.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o parte di essa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel **Fabbricato** stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, antenne televisive, radio e satellitari, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette. Se l'**assicurazione** è stipulata sopra singole porzioni di **Fabbricato** in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Franchigia: import prestabilito a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene, come definito nell'Art. 624 del C.P.

Incendio: combustione di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Polizza: documento che prova l'**assicurazione**.

Premio: somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

Primo Rischio assoluto (P.R.A.): forma di copertura che prevede, in caso di **Sinistro**, l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa formula la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, come definito nell'Art. 628 del C.P.

Rischio: probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Scasso: forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causare l'impossibilità di un successivo regolare funzionamento; la rottura del solo vetro (non antisfondamento) costituisce **Scasso**.

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad **Esplosione**.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**assicurazione**.

Stima accettata: il valore attribuito alla/e cosa/e di comune accordo tra le Parti.

Valore a nuovo: si intende, per il **Fabbricato**, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive; per il **Contenuto**, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità.

Valore commerciale: si intende il prezzo che il mercato attribuisce a una cosa nella libera trattazione di compravendita.

Valore dichiarato: il valore indicato dal **Contraente** o dall'**Assicurato**, restando a carico di questi la prova del reale **Valore commerciale** dell'oggetto colpito da **Sinistro**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Salvo il caso di altre **assicurazioni** stipulate con Sottoscrittori dei Lloyd's of London, il **Contraente** è esonerato dal comunicare agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio** a favore delle stesse cose assicurate. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'**assicuratore** insolvente, superi l'ammontare del danno, gli **Assicuratori** sono tenuti a pagare soltanto la loro quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri **assicuratori**.

Art. 3 - Pagamento del Premio –

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza**. Se il **Contraente** o l'**Assicurato** non pagano il **Premio** iniziale, le rate o i premi successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli **Assicuratori** al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati al **Broker** alla quale è assegnata la **Polizza** oppure agli **Assicuratori**.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio e Diminuzione del Rischio

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. *Gli aggravamenti del Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.*

Nel caso di diminuzione del **Rischio** gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Proroga del Contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un'anno e' prorogato per un'anno e cosi' successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di **assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un'anno, salvo che l'**assicurazione** sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Art. 7 - Trasloco delle cose assicurate

L'**assicurazione** vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in Scheda di Copertura. Tuttavia in caso di trasloco l'**assicurazione** vale nella nuova abitazione, salvo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di **Rischio**, fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodichè rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro agli Assicuratori entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e, dove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all'Autorità competente e darne copia agli Assicuratori.

Art. 9 - Liquidazione dell'Indennizzo

La valutazione e liquidazione dell'**Indennizzo** avviene mediante accordo diretto tra le Parti o loro incaricati oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dagli **Assicuratori** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quello del terzo è ripartito a metà; i Periti sono dispensati da ogni formalità. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 10 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e accertato l'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** devono procedere al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di accettazione degli atti di liquidazione.

Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, le Parti possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di 30 giorni. In tal caso, al **Contraente**, spetta il rimborso della parte di **Premio** relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 12 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente **Polizza** l'**Assicurato/Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente **Polizza**, alla società di **brokeraggio** anche Corrispondente dei Lloyd's indicata nella scheda di copertura.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's da BDB Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata al **Contraente/Assicurato**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's a BDB Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata dal **Contraente/Assicurato**.

I Sottoscrittori conferiscono mandato a BDB Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata alla BDB Ltd si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b. Ogni comunicazione effettuata da BDB Ltd si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Legislazione applicabile e Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di **assicurazione** e' regolato dalla legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Art. 15 - Rischi assicurati con la garanzia Incendio

Gli **Assicuratori** nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano ad indennizzare i danni materiali arrecati alle cose assicurate da:

- a) **Incendio** comunque causato e azione del **fulmine**; sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'**Incendio**;
- b) **scoppio**;
- c) **Esplosione e Implosione**;
- d) **fumo, gas e vapori** fuoriusciti per guasto od ostruzione delle proprie condutture o camini, oppure sviluppatasi da **Incendio** che abbia colpito le cose assicurate o altri enti;
- e) **eventi atmosferici**: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, neve. Sono compresi i danni da bagnamento se conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, lucernai, alle pareti od a serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; sono compresi inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di tali eventi. **Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- f) **spargimento di liquidi in genere**, provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installate nel **Fabbricato** o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi trovantisi, ciò senza far differenza se lo spargimento d'acqua provenga da rottura, difetti, ingorgo, traboccamento o rigurgito di fognature e acque di scarico in generale. La garanzia è estesa anche ai casi di rottura di tubazioni o impianti a causa di gelo, a condizione che il **Fabbricato** sia normalmente riscaldato nei mesi invernali od, in alternativa, si svuotino tubazioni e condutture. Il mancato rispetto di tale condizione dovuto a forza maggiore od a gelate anomale per periodo dell'anno od intensità non è opponibile all'**Assicurato**. Sono comprese, sempreché sia **assicurato il Fabbricato**, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parte del **Fabbricato**, **fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato sul Fabbricato con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- g) **fuoriuscita di acqua a seguito di guasto** o rottura accidentale di lavatrici, lavastoviglie e di altri elettrodomestici installati nell'abitazione dell'**Assicurato** nonché delle tubazioni di carico e scarico degli stessi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per **Sinistro**.
- h) **correnti, scariche e fenomeni elettrici** in generale a impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del **Fabbricato** e agli apparecchi elettrici ed elettronici di proprietà dell'**Assicurato** **fino a concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 5.000,00. Tale garanzia è prestata, a Primo Rischio assoluto, con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- i) **eventi socio politici** in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; si intendono inclusi gli atti vandalici causati dai ladri in occasione di **Furto** o **Rapina**, consumati o tentati, non considerando tali i guasti necessariamente causati per perpetrare il reato. **Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- l) **urto veicoli stradali** anche se appartenenti o in uso all'**Assicurato**, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto.
- m) **caduta di aeromobili**, di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- n) **bang aereo** (onda sonora) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono;
- o) **cristalli** per danni materiali e diretti a seguito di rotture dovute a fatto di terzi o causa accidentale, di lastre di cristallo, specchi e vetri installati nell'abitazione o sui suoi serramenti; tale garanzia è prestata, a **Primo Rischio assoluto, fino a concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.550,00; con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**

Ed inoltre corrisponde:

- p) il rimborso per le spese di **trasloco, di alloggio provvisorio e di magazzinaggio** delle cose salvate, in caso di inagibilità del **Fabbricato** assicurato con il **limite del 5% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto**;
- q) il rimborso delle spese necessarie per **demolire, sgomberare, trasportare alla discarica e smaltire** i residuati del **Sinistro** con il **limite del 5% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto**;
- r) il rimborso delle spese sostenute a titolo di **onorari del perito** nominato ai sensi dell'art. 9, nonché gli **oneri di urbanizzazione e le spese di riprogettazione del Fabbricato, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza.**

Art. 16 - Esclusioni

Nell'assicurazione non sono compresi i danni:

- a) di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- b) alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale e agli apparecchi e impianti elettrici dovuti a usura o manomissione;*
- c) ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale.*

Art. 17 - Rischi assicurati con la garanzia Furto e Rapina

Gli Assicuratori, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, alle cose assicurate, dal **Furto** e dalla **Rapina** anche iniziata all'esterno dei locali.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili;*
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;*
- c) in modo clandestino.*

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza particolari sistemi di difesa gli Assicuratori risarciscono il danno soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a). Sono parificati ai danni del Furto i guasti cagionati al Contenuto e all'abitazione nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi (anche condominiali) con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all'Autorità competente di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse.

Art. 18 - Mezzi di chiusura e scoperto

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri da ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia chiusa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. In caso di Sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato l' 80% della somma liquidata a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato. Detto scoperto del 20% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e in caso di Furto avvenuto durante la presenza in casa di persone di età non inferiore a 14 anni.

DELIMITAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Art. 19 - Esclusioni

Gli Assicuratori non risarciscono i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, sommosse, scioperi e atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto dall' Art. 15 lettera i) e/o salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell' atomo o con l' accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;*
- c) commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei familiari e di altre persone con lui stabilmente conviventi;*
- d) commessi o agevolati con dolo di dipendenti dell'Assicurato, di altre persone di cui debba rispondere, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o comunque da lui ammesse nei locali stessi. Tuttavia la garanzia è valida se una delle suddette persone agevola o commette il danno con dolo a condizione che l'Assicurato agisca penalmente contro di lei;*
- e) derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe.*

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico

Per la forma a **Primo Rischio assoluto**, in caso di **Sinistro**, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato, di un importo uguale a quello risarcibile, ma verrà automaticamente reintegrata del valore del danno stesso. Per i danni da **Furto**, il reintegro avverrà solamente dal momento in cui i locali e/o i mezzi posti a riparo e protezione delle cose assicurate, saranno stati ripristinati alle stesse o migliori condizioni previste dalla **Polizza** per l'operatività della copertura assicurativa. Resta inteso che l'**Assicurato** si impegna a versare agli **Assicuratori** il pagamento della corrispondente rata di **Premio**.

CRITERI E MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Art. 21 - Determinazione dell'Indennizzo

Per il **Fabbricato** l'ammontare dell'**Indennizzo** è pari, entro i limiti della somma assicurata, al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere calcolate a parte in quanto per esse la copertura è prestata a **Primo Rischio assoluto** (P.R.A). Per il **Contenuto** dell'abitazione è garantito il costo di riacquisto a nuovo; non sarà cioè tenuto conto del degrado per età, uso e deterioramento. Sono esclusi, e pertanto l'**Assicurazione** è prestata per il loro valore al momento del **Sinistro**, gli oggetti antichi e d'arte e gli oggetti fuori uso.

Art. 22 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dagli **Assicuratori**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse **Assicurato**.

Art. 23 - Assicurazione parziale

Se al momento del **Sinistro** il valore di ricostruzione a nuovo - V.R.A.N.- del **Fabbricato**, escluso il valore dell'area, è superiore alla somma assicurata, gli **Assicuratori** rispondono del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il V.R.A.N.. ***Tuttavia se al momento del Sinistro il V.R.A.N. non supera il limite del 20% della somma assicurata non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la proporzionale verrà applicata sulla sola eccedenza.*** Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di **assicurazione** a P.R.A..

Art. 24 - Anticipo indennizzi

L'**assicurato** ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di **Sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile **Indennizzo**, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di Euro 15,000.00

SEZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI

Art. 25 - Rischi assicurati

Gli **Assicuratori** si obbligano, nei limiti del massimale **assicurato**, a tenere indenne l'**Assicurato** e i familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della loro vita privata.

L'**Assicurazione** si intende estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche ai rischi derivanti:

- a) dalla proprietà dei fabbricati a condizione che per gli stessi sia operante l'**assicurazione Incendio** di cui all'art. 15;
- b) dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale e saltuaria;
- c) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; ***su ogni sinistro cagionato da spargimento di liquidi viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00;***
- d) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;

- e) dalla caduta di antenne per la televisione e per radioamatori e di pannelli solari;
- f) dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere;
- g) dalla proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore;
- h) dalla pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore;
- i) dalla proprietà e uso dei velocipedi compreso il loro impiego da parte del personale domestico;
- j) dalla proprietà e uso di calessi e biroccini, di cavalli e di animali domestici compresi i cani da caccia; **su ogni Sinistro cagionato da animali viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00**
- k) dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'assicurato, familiari e suoi conviventi, per danni causati dagli stessi animali; **su ogni Sinistro viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00**
- l) dalla proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno, sempreché le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti;
- m) dalla pratica della pesca anche subacquea;
- n) dalla proprietà e uso di imbarcazioni a remi e a vela compresi catamarani e tavole a vela;
- o) da intossicazione o avvelenamento causato da cibo o bevande;
- p) dalla pratica di sport a carattere dilettantistico, esclusi quelli indicati all'art. 26 e quelli aventi carattere professionale;
- q) per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti anche in occasione di lavoro. Sono considerati domestici anche le baby sitter, le persone alla pari, o altro personale purché iscritto a libro paga;
- r) per i danni causati al **Fabbricato** non di proprietà dell'**Assicurato** o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (**Rischio locativo**);
- s) per i danni alle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate o custodite dall'**Assicurato** e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi; **su ogni Sinistro viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00;**
- t) provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'**Assicurato** a seguito di messa in moto o di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli e natanti in violazione alle norme prescritte dalla legge per la loro guida e uso;
- u) danni provocati dall'**Assicurato** e suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi;
- v) arrecati in caso di guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'**Assicurato** o suoi familiari, per danni provocati al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di questo ai sensi della legge n° 209 del 07.09.2005 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che l'**Assicurato** e i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge.
- w) da fatti colposi non menzionati ai punti precedenti ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata;

Art. 26 - Esclusioni

Non sono considerati terzi i familiari stabilmente conviventi con l'Assicurato;

L'assicurazione non è operante per i seguenti danni:

- a) derivanti da o inerenti all'esercizio della sua professione o contratto;
- b) alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 25 lettere r) e s);
- c) da circolazione di veicoli e di natanti soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla legge n° 209 del 07.09.2005 e successive modifiche e integrazioni, e da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 25 lettere t), u) e v);
- d) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere;
- e) derivante dalla pratica della caccia;

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione. Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite stabilito dall'art. 1917 del C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra **Assicuratori** ed **Assicurato** in proporzione del relativo interesse. Gli **Assicuratori** non riconoscono alcuna spesa dell'**Assicurato** che non sia stata da essi autorizzata per iscritto e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE OGGETTI D'ARTE

Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione

Gli **Assicuratori**, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento delle cose assicurate con la presente sezione.

Art. 29 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) per i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione - salvo quelli derivanti dalle fattispecie di cui all' art. 15 - umidità dell'aria;*
- b) per i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, o suo progressivo deterioramento;*
- c) per i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;*
- d) per i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in operazione di restauro, riparazione, o rimessa a nuovo;*
- e) relativamente agli orologi, per la rottura di vetri, le ammaccature, per i danni a meccanismi interni e per i danni causati dalla ricarica;*
- f) per i guasti meccanici o per danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;*
- g) per mancanza di cose assicurate rilevata soltanto attraverso l'inventario;*
- h) durante il trasporto, quando le cose assicurate vengono trasportate senza adeguati imballaggi e sistemi di protezione e senza il preventivo benestare degli Assicuratori;*
- i) quando le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quello indicato in Polizza senza il preventivo consenso degli Assicuratori;*
- j) quando si verificano le fattispecie di cui all'art. 19.*

Art. 30 - Determinazione dell'Indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale gli **Assicuratori** corrispondono una somma pari al **Valore commerciale** dell'oggetto nel luogo ed al momento del **Sinistro**, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento gli **Assicuratori**, tenendo anche conto degli interessi dell'**Assicurato**, corrispondono il costo del restauro (eseguito con l'accordo degli **Assicuratori** stessi) più il **Deprezzamento**, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore totale **assicurato** dell'oggetto.

Se l'**assicurazione** è a **Stima accettata** il **Valore commerciale** dell'oggetto nel luogo ed al momento del **Sinistro** è quello di detta stima.

In caso di **Sinistro** che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, gli **Assicuratori** sono tenuti ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme. E' pertanto inclusa nel risarcimento la perdita di valore che detta serie o collezione potrà avere subito nel suo insieme per effetto del danno stesso.

Art. 31 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del **Sinistro**, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'**Assicurato** sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di **assicurazione** prestata su base di **Stima accettata**.

Art. 32 - Limite di risarcimento massimo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo gli **Assicuratori** potranno essere tenuti a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'**Assicurato** non ha diritto di abbandonare agli **Assicuratori**, né tutto né in parte, le cose residue o salvate dal **Sinistro**.

Art. 33 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso agli **Assicuratori** appena ne ha avuto notizia. In caso di recupero delle cose rubate, gli **Assicuratori** hanno diritto di ottenere il rimborso dell'indennità pagata, fermo il diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo** per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del **Sinistro**. A garanzia di tale diritto gli **Assicuratori** sono autorizzati

con la presente **Polizza** ad ottenere la consegna delle opere stesse. Queste ultime saranno restituite all'**Assicurato** contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE , IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 3 - Pagamento del Premio

Art. 6 - Proroga del Contratto e periodo di assicurazione

Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro

Art. 14 - Legislazione applicabile e Rinvio alle norme di legge

Art. 3 - Pagamento del Premio

Art. 16 - Esclusioni (Sezione Incendio, Furto e Rapina)

Art. 19 - Esclusioni (Addizionale all'Art. 16 Esclusioni)

EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI E SPECIALI CONCORDATE E RIPORTATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA

L'Assicurato o il Contraente

.....
.....

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A – SCIPPO, ESTORSIONE E RAPINA FUORI DALL'ABITAZIONE

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare l'**Assicurato** ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da scippo (sottrazione di cose strappando le stesse di mano o di dosso alla persona che le detiene) o **Rapina** effettuata al di fuori dei locali dell'abitazione sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, ivi comprese le spese per la duplicazione dei documenti e il rifacimento di chiavi.

B - CASSETTA DI SICUREZZA IN BANCA O ISTITUTO DI CREDITO

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare l'**Assicurato** ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da **Furto, Rapina o Incendio** (intendendosi come tale i rischi di cui all'art. 15) del **Contenuto** della cassetta di sicurezza, sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

C – ESTENSIONE RISCHI CATASTROFALI

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare l'**Assicurato** ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe; **il pagamento dell' Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di Euro 5,165.00 e, limitatamente alla partita "Fabbricato", con un massimo del 50% delle somma assicurata.**

D - IMPIANTO DI ALLARME

In caso di assenza anche temporanea dei locali la garanzia **Furto** è subordinata alla messa in stato di funzionamento dell'impianto di allarme ed all'utilizzo di tutti i mezzi di protezione. **L'impianto di allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.** Non è necessario l'inserimento dell'impianto di allarme per le assenze che, a prova dell'**Assicurato**, non hanno superato le due ore e che si verifichino tra le ore 7.00 e le ore 21.00; rimane fermo l'obbligo alla chiusura e bloccaggio delle porte e/o portefinestre di accesso; delle persiane, tapparelle, ante, scuri di finestre e/o portefinestre facilmente accessibili dall'esterno per via ordinaria salvo che siano protette da chiusure di vetro antisfondamento e delle ante a vetro di altre finestre e/o portefinestre.

E – LIMITAZIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO

La garanzia responsabilità civile verso terzi opera solamente per la proprietà del **Fabbricato assicurato**.

F – ESTENSIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO

La garanzia responsabilità civile verso terzi è estesa alla proprietà del/i **Fabbricato/i** adibito/i a dimora saltuaria a condizione che per lo/gli stesso/i sia operante l'**assicurazione Incendio** di cui all'art. 15.

G – VINCOLO

Se dalla Scheda di Copertura risulta che il contratto e' vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quello sottoriportato.

La presente **Polizza** e' vincolata, limitatamente al **Fabbricato** o porzione di **Fabbricato**, a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto richiamato nella Scheda di Copertura.

Pertanto, l' **Assicuratore** si obbliga a:

- a) riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiaratore da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) conservarlo inalterato, nonche' a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) non liquidare nessun **Indennizzo**, se non con il concorso e il consenso scritto dell' Istituto;
- d) pagare direttamente all' Istituto l'importo della liquidazione dell'**Indennizzo**, senza bisogno di concorso dell' **Assicurato**, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;
- e) notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del **Contraente**, dei premi tutti di **assicurazione** ed a considerare valida ed efficace la **Polizza** in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata e' stata consegnata all'Ufficio postale;
- f) non apportare alla **Polizza** alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validita' ed efficacia dell'**assicurazione**.

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Abitazione abituale: quella in cui l'Assicurato risiede per la maggior parte dell'anno.

Abitazione isolata: abitazione occupante interamente il fabbricato, oppure con proprio accesso indipendente dall'esterno del fabbricato qualora in esso esistano altre abitazioni.

Abitazione non isolata: abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni esistenti nello stesso fabbricato, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Abitazione saltuaria: quella in cui l'Assicurato risiede occasionalmente.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Broker: l'intermediario di assicurazioni al quale il **Contraente** ha affidato la gestione del contratto;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;

Cassaforte: contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore a ai 75 Kg., salvi il caso di cassaforte incassata wd ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro senza stesso senza demolizione del medesimo. Contratto d' Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

Contenuto: arredamento (compreso mobilio anche d'antiquariato), apparecchiature ed apparecchi domestici e personali (compresi computer, telefax e loro accessori e/o periferiche), vestiario, provviste, preziosi (gioielli e oggetti d'oro, di platino ed argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate), denaro, carte valori e titoli di credito, mezzi ed attrezzature per attività del tempo libero sportive e non (esclusi veicoli a motore) e tutto quant'altro serve per uso domestico e personale. Per contenuto si intende, inoltre, ogni addizione e miglioria apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "fabbricato".

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Cristalli antifondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a millimetri 6, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a millimetri 6.

Deprezzamento: la diminuzione del Valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo degli **Assicuratori**, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del **Sinistro**;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o parte di essa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione interrata nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi e strade

private), purch  realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, antenne televisive, radio e satellitari, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette. Se l'assicurazione   stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di propriet  comune.

Fondi dei membri presso i Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attivit  assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene, come definito nell'Art. 624 del C.P.

Incendio: combustione di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che pu  auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entit  massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Primo rischio assoluto (P.R.A.): forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non   pertanto applicabile con questa formula la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, come definito nell'Art. 628 del C.P.

Rischio: la probabilit  che si verifichi il sinistro;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scasso: forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causare l'impossibilit  di un successivo regolare funzionamento; la rottura del solo vetro (non antisfondamento) costituisce scasso.

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sindacato:   definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale   attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale   prestata la garanzia assicurativa

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entit  massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma   una parte dello stesso.

Stima accettata: il valore attribuito ai beni assicurati di comune accordo tra le Parti;

Valore a nuovo: si intende, per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive; per il contenuto, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità.

Valore commerciale: si intende il prezzo che il mercato attribuisce a una cosa nella libera trattazione di compravendita.

Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

Valore di mercato: si intende il prezzo che il mercato attribuisce ai beni assicurati nella libera trattazione di compravendita;

01/11/10
LSW1694-12

MODULO DI PROPOSTA

POLIZZA ABITAZIONE

5 IMPIANTO D'ALLARME

Indicare la marca dell'impianto _____

- | | | | |
|---|---|----|----|
| A | L' impianto aziona unicamente una sirena | SI | NO |
| B | L' impianto e' collegato con la polizia | SI | NO |
| C | L' impianto e' collegato a un istituto di vigilanza | SI | NO |
| D | E' protetta l' intera area dei locali contenenti le cose assicurate | SI | NO |
| E | Esiste un contratto di manutenzione dell'impianto | SI | NO |
- Con quale Ditta _____

6 ALTRI SISTEMI DI DIFESA

- | | | | |
|---|---|----|----|
| A | Tutte le porte d'ingresso sono munite di serrature a piu' mandate | SI | NO |
| B | Tutte le finestre, i sopraluce e i lucernai (se apribili) sono provvisti di serrature o simili congegni | SI | NO |
| C | La proprieta' ha altri mezzi di difesa | SI | NO |
- Se SI, indicare quali _____

7 CASSAFORTE

- A Indicare la marca, il modello e la data di fabbricazione della cassaforte.

Marca	Modello	Data di Fabbricazione	
B	E' una cassaforte murata?	SI	NO
C	E' una cassaforte posata a terra ?	SI	NO
D	E' una cassaforte murata nel pavimento?	SI	NO
E	Indicarne peso e dimensione		

Kg	Altezza (Cm)	Larghezza (Cm)	Profondità (Cm)
----	--------------	----------------	-----------------

8 SOMMA DA ASSICURARE

SEZIONE INCENDIO: (Specificare per ogni voce, se assicurata al VALORE INTERO o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

FABBRICATO Euro _____ (VI/PRA)

CONTENUTO GENERICO Euro _____ (VI/PRA)

SEZIONE FURTO: (Specificare per ogni voce, se assicurata al VALORE INTERO o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

CONTENUTO GENERICO Euro _____ (VI/PRA)

GIOIELLI IN CASSAFORTE Euro _____ (VI/PRA)

GIOIELLI FUORI CASSAFORTE Euro _____ (VI/PRA)

VALORI IN CASSAFORTE Euro _____ (VI/PRA)
(Denaro in contante; Titoli di credito)

VALORI FUORI CASSAFORTE Euro _____ **(VI/PRA)**
(Denaro in contante; Titoli di credito)

PELLICCE Euro _____ **(VI/PRA)**

EFFETTI PERSONALI Euro _____ **(VI/PRA)**

SEZIONE OGGETTI D'ARTE: (Specificare per ogni voce, se assicurata al VALORE INTERO
o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

QUADRI Euro _____ **(VI/PRA)**

TAPPETI e/o SIMILI Euro _____ **(VI/PRA)**

PORCELLANE, CERAMICHE ed oggetti fragili in genere.
Euro _____ **(VI/PRA)**

STATUE e SCULTURE Euro _____ **(VI/PRA)**

ALTRI OGGETTI D'ARTE Euro _____ **(VI/PRA)**

SCIPIO FUORI DALL'ABITAZIONE Euro _____

CASSETTA DI SICUREZZA Euro _____

9 PRECEDENTE ASSICURAZIONE

Precedente Assicuratore _____

Data di scadenza della polizza precedente _____

Altri assicuratori non hanno accettato di mantenere (o lo hanno fatto solo a condizioni diverse) una qualsiasi polizza per conto del proponente o d'altra persona per la quale dovrebbe valere la presente assicurazione? Oppure è stata annullata? O si sono rifiutati di continuare a prestare la garanzia?

SI

NO

10 SINISTRI

Negli ultimi tre anni il proponente (o qualsiasi altra persona le cui cose s'intendono assicurare) ha subito un sinistro che sarebbe stato coperto da questo tipo di assicurazione?

SI

NO

11 CLAUSOLA VINCOLO

E' la proprietà assicurata, o una delle proprietà assicurate, soggetta a Vincolo Bancario?

SI

NO

Se SI, specificare quale proprietà è soggetta a vincolo e indicare il Nome dell'Istituto di Credito _____

12 ALTRE INFORMAZIONI

Il proponente, o una qualsiasi delle persone che vivono con lui, e' mai stato dichiarato colpevole di incendio doloso o di qualsiasi altro reato contro il patrimonio, come la truffa, il furto o la ricettazione?

SI

NO

Se SI precisare: _____

Il proponente e' a conoscenza di qualsiasi altro elemento che possa riguardare questa assicurazione?

SI

NO

Se SI precisare: _____

DICHIARAZIONE

Leggere attentamente prima di firmare

Per quanto e' a mia conoscenza, ho la ferma convinzione che le informazioni fornite in merito a questa proposta – sia quelle da me fatte direttamente che quelle di altri da me riferite – sono veritiere e che non ho alterato alcune circostanze rilevanti. Sono consapevole che tacere o rappresentare non correttamente una circostanza rilevante autorizza gli assicuratori a rifiutare il pagamento dell'indennizzo e a renderlo nullo il contratto.

(Una circostanza e' rilevante quando puo' influenzare l'accettazione o la valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Qualora si abbiano dubbi sul fatto che una circostanza sia rilevante o meno, si deve descrivere la circostanza stessa qui di seguito).

Firmando questa proposta non resto impegnato a sottoscrivere anche la relativa assicurazione, ma mi dichiaro d'accordo sul fatto che, se l'assicurazione verra' conclusa, gli assicuratori per decidere sulla sua accettazione si baseranno sulla proposta e sulle dichiarazioni in essa contenute, nonche sulle informazioni fornite.

Firma del proponente_____Data_____

E' opportuno che venga conservata una copia di questa proposta e della documentazione della quale sono state eventualmente ricavate le informazioni fornite agli assicuratori per la stipulazione della polizza. Una copia della proposta completa verra' consegnata, su richiesta, al perfezionamento del contratto.

Il proponente e' tenuto a informare gli assicuratori di qualsiasi mutamento del rischio che influisca concretamente su questa assicurazione. In caso di dubbio, e' opportuno consultare il broker.